

54. (50). — 1669, Settembre 6. — c. 126. — Condizioni (in volgare) della pace conclusa da Venezia colla Turchia. Sarà consegnata ai mandatari del gran visir la città di Candia con tutte le artiglierie e munizioni ad essa proprie. Venezia riterrà le fortezze della Suda, della Garabusa, di Spinalunga e di Tine, e Clissa col suo territorio e tutti gli acquisti fatti da essa in Bosnia. I veneziani potranno asportare da Candia i cannoni sbarcativi dalle navi. Si concedono 12 giorni *di bonazza* per l'asportazione delle dette cose, di oggetti sacri e profani, di bagagli, viveri, di feriti e ammalati, e di chi vorrà andarsene, nonchè del presidio; dopo di che seguirà la consegna della piazza. Non essendo sufficiente il detto tempo per tale imbarco, il visir concederà sia esso fatto dopo la consegna della piazza, trattenendo in Fossa i vascelli veneti. Durante il mentovato tempo le milizie d' ambe le parti resteranno nei posti finora occupati, senza fare atti d'ostilità. Ogni atto ostile per parte di quelle cesserà dal momento della sottoscrizione del presente. I veneziani consegneranno ai turchi quali ostaggi: Faustino da Riva tenente generale dell'armata, Giov. Battista Calbo commissario generale alle munizioni e viveri e Zaccaria Mocenigo fu duca di Candia; i secondi ai primi: Bebri pascià beilerbei di Temesvar, Mehemed agà bassà dei giannizzeri, Gasi bei defterdar di Rumelia; le restituzioni dei quali seguiranno dopo l'imbarco di tutto. Due ufficiali marittimi per parte veglieranno all'imbarco stesso, il quale sarà agevolato permettendo il movimento delle navi; l'armata veneta potrà stare tranquillamente a Standia fino alla partenza. Le prede fatte dalle due armate dopo la sottoscrizione della presente saranno restituite; sarà ritirata la bandiera e la patente veneziane ai legni di particolari che esercitano il corso; spirati 40 giorni saranno trattati da nemici da ambe le parti. Si pattuisce la vicendevole restituzione degli schiavi fatti nella guerra. È concessa piena amnistia ai sudditi d' ambe le parti. Sono confermati gli articoli dell'ultima pace fra esse, mantenendosi in vigore il tributo per Zante. Del presente si faranno due esemplari, uno in lingua turca colla rispettiva traduzione pel capitano generale veneto, l'altro in italiano pel gran visir. In riguardo dell'eroica difesa, quest'ultimo concede ai veneziani di asportare quattro cannoni della piazza.

Sottoscritti: Francesco Morosini cav. capitano generale, Girolamo Battaglia provveditore generale, Lorenzo Cornaro provveditore d'armata e Giorgio Benzonì capitano del Golfo (v. n. 55).

La presente è copia dell'esemplare consegnato al gran visir.

V. Du Mont. *Corps universel* cit. T. VII, p. I, p. 119.

55. (51). — 1669, Settembre 8. — c. 127. t.^o — Versione in volgare di foglio aggiunto al n. 54. A chiarimento del 2.^o articolo del n. 54 si dichiara che le fortezze di Suda, Garabusa e Spinalonga, fortezze separate dall'isola di Candia, come pure tutti gli scogli ed isolette loro prossime, restano di Venezia; questa però non vi potrà erigere alcuna nuova fortificazione; bensì scavar di nuovo il canale fra Spinalonga e l'isola, ora interrato.

Dato l'11 del mese di *Mebniclevel* (recte Rêbi ou Rabié II. 1080).